

BOVIMAC GONZAGA

edizione 2025

NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE ZOOTECHNICHE

La vigilanza sanitaria nell'ambito delle rassegne zootecniche, viene svolta dal Servizio Veterinario della ATS Val Padana;

Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere preventivamente puliti e disinfettati.

Non è ammessa l'introduzione e la presenza nell'ambito dei quartieri fieristici ove soggiornano o transitano gli animali partecipanti all'esposizione, di animali di specie diverse.

L'organizzazione delle rassegne zootecniche dovrà garantire la disponibilità di un servizio veterinario dedicato agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

Gli espositori e i veterinari designati dalla organizzazione di cui al punto precedente dovranno prontamente denunciare al Servizio Veterinario dell'ATS della Val Padana, ogni

caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui agli articoli 5 e 9 Reg. CE 429/2016, dell'art.6 del D.Lgs. 5 agosto 2022 n° 136 e ogni caso di mancato rispetto del benessere animale.

Il latte derivante dalle mungiture effettuate nei locali fieristici può essere utilizzato per gli usi consentiti diversi dall'alimentazione umana.

L'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovranno essere adottate modalità di detenzione ed accudimento degli animali idonei a garantire il benessere, nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie, oltre che a impedirne la fuga

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA:

I bovini provenienti da allevamenti registrati con tipologia diversa da riproduzione (riproduzione latte, riproduzione manze) dovranno essere detenuti in strutture fieristiche fisicamente e gestionalmente separate secondo le indicazioni del Veterinario Ufficiale.

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA

I bovini partecipanti alla rassegna zootecnica devono provenire da allevamenti:

- Italiani (animali nati in allevamento italiano o detenuti in allevamento italiano per almeno 30 giorni)
- Indenni da TBC
- Indenni da Brucellosi
- Indenni da Leucosi Bovina Enzootica

o da territori indenni ai sensi del Reg. di esecuzione UE 2021/620.

I bovini devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo n. 134 del 05/08/2022 e scortati dal documento di accompagnamento (DDA), elaborato in Banca Dati Nazionale (DDA informatizzato validato dal Veterinario Ufficiale) attestante visita sanitaria favorevole e prova intradermica della tubercolina con esito favorevole nonché, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina, effettuati da non più di 30 gg., ai sensi del Reg. 688/2020 sezione 3 capo 2.

I bovini che provengono da allevamenti indenni situati in territori non indenni da Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi bovina ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 dovranno essere introdotti nel rispetto delle condizioni previste dall' Accordo Stato Regioni "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7.06.2022 e dovranno essere scortati dal documento di accompagnamento degli animali, elaborato in conformità al Decreto Legislativo 134/2022 in

Banca Dati Nazionale, firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, attestante visita sanitaria favorevole e recante l'esito favorevole della prova intradermica della tuberculina effettuata su capi superiori alle sei settimane di età e, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina.

Gli animali che parteciperanno alla fiera e che provengono da territori non indenni per Brucellosi, MTBC o LEB dovranno effettuare test pre-moving per le suddette malattie da eseguirsi 15 giorni prima della partenza.

Bovini provenienti da territori non indenni potranno essere successivamente movimentati solo per invio diretto agli allevamenti di provenienza.

IBR (RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA)

I bovini/bufalini, di qualsiasi età, inviati alla rassegna devono aver superato, con esito favorevole, l'esame sierologico per IBR su campione ematico prelevato da non oltre 30 gg. Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del documento di accompagnamento (DDA). Sono considerati ammissibili gli esiti "Sieronegativo per Ac totali" e "Sieronegativo per gE".

Visto che il territorio della provincia di Mantova non è compreso, ai sensi del Reg. di esecuzione UE 2021/620 nelle zone aventi status di indenne da malattia o che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione, in caso di richiesta di rientro degli animali di provenienza da zone o Stati membri con status indenne da IBR o con programma di eradicazione approvato, questo potrà essere garantito in presenza di specifico accordo bilaterale tra le autorità sanitarie competenti Italiane e gli Stati membri di destinazione.

Gli spazi di ricovero e di gestione degli animali (puliti e disinfettati) all'interno del quartiere fieristico saranno regolati secondo aree di provenienza omogenee.

BLUE TONGUE

Stante l'attuale situazione epidemiologica della Regione Lombardia, in restrizione per BTV1 – 4 - 8, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni o verso territori con diverso sierotipo circolante.

In accordo con la UO Veterinaria di Regione Lombardia e con l'OEVR di IZSLER, tenuto conto del periodo in cui si svolge la manifestazione che rientra nel periodo stagionalmente libero, è ammessa la partecipazione di animali di provenienza italiana non vaccinati per i sierotipi 1-4-8 previo esame individuale PCR con esito negativo eseguito da non più di 10 giorni dalla data di movimentazione e trattamento anti vettore nello stesso periodo e nel corso della manifestazione.

EHDV

A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) in Francia, Spagna e Portogallo e Italia (Sardegna e Sicilia), si ritiene necessario attuare misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue Tongue, al fine di consentire le movimentazioni in sicurezza.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CRITERI DA RISPETTARE

Si rammenta che il D.Lgs. 146 del 2001 all'art. 2 prevede che il proprietario o il custode ovvero il detentore debba adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

Pertanto ogni modalità, accorgimento adottato non nell'interesse della salute o dello stato di benessere dell'animale che provochi un ingiustificato stato di malessere o sofferenza allo stesso, è vietato.

Fatto salvo il rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa a tutela della salute e benessere animale, si evidenziano nella parte sottostante, a titolo non esaustivo, alcuni aspetti e modalità di comportamento che ogni allevatore/custode/detentore deve rispettare e tener ben presenti per la gestione degli animali anche durante il periodo della Fiera.

TRATTAMENTI

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle stabilite dal veterinario curante per fini terapeutici o profilattici deve essere somministrata agli animali; trattamenti, sostanze o accorgimenti usati al solo fine di migliorare l'aspetto o le prestazioni dell'animale che possano causare sofferenze di qualsiasi tipo, anche se determinate solamente dalle modalità di somministrazione, sono vietate. In caso di dubbi deve essere consultato il veterinario addetto della Fiera.

FARMACI

È vietato somministrare medicinali veterinari agli animali presenti in Fiera se non a seguito di visita e prescrizione veterinaria; i trattamenti necessari sono eseguiti dal veterinario curante. Ogni residuo di materiale/strumento utilizzato per i trattamenti farmacologici o di medicazione deve essere immediatamente riposto in idonei contenitori chiudibili per il successivo smaltimento secondo norma.

ALIMENTI SOLIDI E LIQUIDI

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua pulita e somministrata con modalità che rispettino le caratteristiche della specie, razza e categoria.

MUNGITURA VACCHE

E' necessario disporre di attrezzature, personale e procedure affinché le femmine in lattazione della specie bovina vengano munte a intervalli non superiori alle 12 ore, se non accompagnate dalla loro prole.

PROVVEDIMENTI

Eventuali azioni che configurano ipotesi di maltrattamento saranno sanzionate a norma di legge e, se del caso, segnalate all'autorità giudiziaria competente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL DISTRETTO VETERINARIO BASSO MANTOVANO (tel. : **0376331457**; e-mail: **veterinaria.bassomantovano@ats-valpadana.it**).